

Sezione 1. Dalla famiglia ai casi giudiziari

La *clemenza* ha una funzione ideologica e narrativa importante sia nella cornice dei rapporti tra padri e figli sia nella sfera giudiziaria.

Dal capitolo 1 emerge una figura paterna che è connotata dalla compresenza di affetto e di rigore punitivo¹ e che, quindi, sfugge a una caratterizzazione monolitica.

Secondo i dati desumibili dalle *Storie*, qualora il *pater* rivesta la funzione di re o ricopra una carica magistratuale, in forza delle quali è chiamato a infliggere una punizione al figlio colpevole di qualche delitto, la *clemenza* non viene mai considerata come un'opzione realmente praticabile. Inclinando per la soluzione più sofferta e sgradita, cioè per la pena capitale, il padre stabilisce di subordinare gli affetti familiari alla lealtà verso la *res publica* o alla presunta sicurezza del regno. Se invece questa “sovrapposizione politica” viene meno, il padre non esita a perorare la causa del figlio colpevole e a chiedere *clemenza* in suo nome.

Nel capitolo 2, invece, rientrano quei casi giudiziari – ma senza che siano discussi dettagli tecnico-giuridici ad essi relativi, se non per una contestualizzazione più generale – che non prevedono mai tra le parti coinvolte (ad esempio tra il personaggio dell'accusatore e dell'accusato o tra il ruolo di giudice e di giudicato) un rapporto di parentela che possa presupporre, almeno in teoria, un trattamento improntato alla *clemenza*. L'assenza di *clemenza* corrisponde allora all'attuazione di una condanna spietata, pur in presenza di attenuanti che variano in base alla procedura o alla tipologia di pena adottata, alla gravità dei crimini commessi o ancora in base agli organi giudiziari competenti.

¹ Su questa compresenza, ma ad un livello teorico più generale e a prescindere dai casi qui trattati, mi limito a citare Cantarella 2003, 281–298 e Rizzelli 2016, 185–231.